

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1573)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI.

1. — L'ordinamento e le funzioni della Avvocatura dello Stato sono tuttora regolati dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, salve alcune limitate modifiche introdotte successivamente.

Il lungo periodo di tempo trascorso rende indispensabile un approfondito riesame della normativa vigente, allo scopo di assicurarne l'adeguamento con le altre leggi nel frattempo intervenute nell'assetto del pubblico impiego, e tenere le strutture dell'Avvocatura dello Stato corrispondenti ai suoi compiti, che hanno subito in passato, e continuano a subire, una rilevante evoluzione sia quantitativa che qualitativa.

Gli aspetti dell'ordinamento degli uffici e del personale dell'Avvocatura, che, con

maggior urgenza, richiedono un intervento legislativo idoneo a sopperire alle nuove esigenze, riguardano:

1) l'adeguamento dell'organico degli avvocati e procuratori dello Stato al rilevante aumento del lavoro sia in sede consultiva che in sede contenziosa;

2) la semplificazione dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato;

3) la disciplina dell'avanzamento in carriera;

4) la distribuzione del personale tra i vari uffici dell'Avvocatura, che deve tener conto del continuo aumento del livello quantitativo e qualitativo del lavoro nelle avvocature distrettuali;

5) il riordinamento degli organi collegiali di governo del personale.

La soluzione dei problemi accennati, cui tende il presente disegno di legge, consentirà, ad un tempo, di assicurare l'efficienza dell'Avvocatura dello Stato e di offrire adeguati incentivi per il reclutamento di elementi in possesso delle qualità necessarie in relazione alla particolare delicatezza ed importanza delle funzioni degli avvocati dello Stato.

2. — Cominciando dal primo degli aspetti sopra indicati, l'assoluta necessità di un ampliamento dell'organico balza evidente se solo si considera che, attualmente, il numero complessivo dei posti di avvocato e di procuratore dello Stato (276, dopo il limitatissimo aumento apportato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1609) è superiore di appena il 12,3 per cento alla dotazione organica stabilita dal regio decreto 1° maggio 1925, n. 591, dopo la soppressione dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato ed il passaggio all'Avvocatura delle relative funzioni (242 posti complessivi).

L'insufficienza dell'organico dell'Avvocatura, rimasto praticamente fermo ai livelli di quarant'anni fa, appare di intuitiva evidenza, ove si tenga presente che nello stesso periodo di tempo i compiti dell'organo legale hanno subito una costante espansione, seguendo il continuo aumento degli interventi dello Stato in tutti i settori della vita del Paese.

L'esame dei dati statistici ne dà piena conferma. Va notato, anzitutto, che dal 1930 ad oggi, come risulta dall'ultima relazione dell'avvocato generale al Presidente del Consiglio dei ministri (Roma 1971, Istituto poligrafico dello Stato, vol. III) gli affari contenziosi sono più che raddoppiati (da 12.022 nel 1930 a 27.955 nel 1970).

Se l'aver fatto fronte, nel migliore dei modi, con un organico praticamente immutato, a questo imponente aumento del lavoro costituisce altissimo titolo di merito per l'Avvocatura dello Stato, non può non riconoscersi che, ormai, si è giunti ad una situazione limite, oltre la quale la mancanza di tempestivi interventi pregiudicherebbe l'assolvimento della delicata funzione della tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato.

L'aumento complessivo del numero degli affari consultivi e contenziosi è, infatti, in progressione costante, come dimostra la successione dei dati relativi al decennio 1961-1970 (da n. 34.655 affari nel 1961 si è passati a n. 46.566 affari nel 1970).

A ciò deve aggiungersi il notevole aumento di lavoro derivante dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario la cui conflittualità è registrata dall'alto numero di giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei quali è stata sempre presente, in rappresentanza e difesa del Governo, l'Avvocatura generale. Inoltre anche l'imminente istituzione di tribunali amministrativi regionali, rendendo più capillare l'accesso alle giurisdizioni amministrative, fa prevedere un notevole incremento di tale tipo di attività contenziosa.

L'aumento del lavoro nei sensi suesposti giustifica, indubbiamente, un corrispondente aumento dell'organico, ma l'opportunità di procedere per gradi e la situazione di bilancio consigliano, per il momento, di contenere l'aumento nel modesto limite del 12 per cento circa. Si potrà, così, porre in grado l'Avvocatura dello Stato di spiegare uno sforzo organizzativo che, andando ben al di là del limitatissimo ampliamento del ruolo, le consenta di continuare ad assolvere pienamente, come per il passato, ai suoi importanti compiti.

Quanto, poi, alla distribuzione dei posti in aumento fra le varie qualifiche, occorre tener presente che l'incremento degli affari contenziosi si manifesta in misura molto elevata per quelli relativi a giudizi dinanzi alle magistrature superiori. Appare, perciò, opportuno incrementare, in misura sia pur limitatamente più elevata, la consistenza concreta delle qualifiche di vice avvocato generale e di sostituto avvocato generale, tanto più che anche le esigenze della difesa dello Stato dinanzi ai tribunali amministrativi regionali richiedono l'apporto di avvocati particolarmente qualificati e sperimentati.

3. — Un semplice aumento di organico, secondo le linee sopra indicate, non sarebbe, peraltro, sufficiente a risolvere i problemi posti dalle mutate condizioni in cui l'Avvocatura dello Stato si trova ad operare.

È necessario, infatti, tenere nel debito conto le legittime aspirazioni di carriera degli avvocati e dei procuratori dello Stato, ai quali è commessa una funzione di premimente interesse per la comunità e che non possono, perciò, esser tenuti in condizione deteriore rispetto a quella degli appartenenti a carriere similari.

Oltre tutto, una disciplina della progressione di carriera che restasse, per gli avvocati e procuratori dello Stato, invariata, mentre numerosi provvedimenti, già approvati o in via di approvazione, migliorano notevolmente la normativa vigente per i magistrati ordinari e amministrativi, si tradurrebbe inevitabilmente in una forte diminuzione degli aspiranti all'ingresso in Avvocatura e, quindi, in una selezione meno ampia e rigorosa dei nuovi elementi da immettere nei ruoli. E non è chi non veda come uno scadimento del livello qualitativo degli avvocati e dei procuratori dello Stato pregiudicherebbe gravemente l'esercizio di una funzione, sull'importanza della quale, per la difesa degli interessi di tutta la comunità statale, non occorre certo insistere.

L'esperienza, soprattutto di quest'ultimo periodo, ha messo in luce notevoli difficoltà nell'assunzione di nuovo personale sia per quanto riguarda il ruolo dei procuratori, sia per quanto si riferisce a quello degli avvocati.

Quanto al primo, gli elementi che influiscono negativamente su di una numerosa partecipazione ai concorsi sono basati sostanzialmente sulla scarsa appetibilità della carriera per i procuratori che, talora per la mancanza di posti, non riescono a confluire nel ruolo degli avvocati.

È necessario perciò provvedere ad eliminare tale fattore negativo, costituito dall'attuale rigida separazione fra il ruolo dei procuratori e quello degli avvocati dello Stato, con conseguente necessità, per il passaggio dal primo al secondo, del superamento di altro pubblico concorso: dal che, come s'è detto, deriva una notevole limitazione ed anche una menomazione, quanto meno sul piano psicologico, della carriera dei procuratori.

Le difficoltà di reclutamento per il ruolo degli avvocati sono anch'esse dipendenti in

buona parte dalle scarse garanzie di adeguato sviluppo di carriera che l'attuale ordinamento offre ai meritevoli.

In questa situazione appare necessario rivedere l'ordinamento del personale e la struttura dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, di guisa che, senza rinunciare a nessuna delle necessarie garanzie per un'accurata e doverosa selezione, possano essere eliminate almeno talune delle cause che, in atto, rendono difficoltosa la scelta dei nuovi elementi da immettere nei ruoli dell'Avvocatura.

A tale scopo occorre, anzitutto, stabilire, sull'esempio dell'ordinamento giudiziario, che i procuratori, dopo un certo numero di anni, possano conseguire la nomina ad avvocato, in modo che tale nomina venga a costituire il normale sviluppo e proseguimento di un'unica carriera. Questa innovazione, che risponde tra l'altro all'attuale struttura dell'ordinamento forense, rende necessaria una diversa regolamentazione del sistema vigente per il conseguimento della nomina ad avvocato.

Per tale nomina deve restare, anzitutto, sostanzialmente fermo, in via generale, il criterio del concorso pubblico, al quale, cioè, possono partecipare anche coloro che non siano già procuratori dello Stato. È infatti opportuno mantenere in vita, limitatamente ad un'aliquota dei posti vacanti, il sistema attuale che tanti ottimi frutti ha dato nel passato. La riduzione dei termini, previsti per la partecipazione al concorso, operata dalla legge 23 novembre 1966, n. 1035, è valsa e varrà ad invogliare gli elementi migliori e più qualificati, che già prestano servizio presso l'Avvocatura dello Stato o in magistratura, a prendere parte al concorso stesso.

Per i procuratori dello Stato va introdotta, però, la possibilità di conseguire la qualifica di avvocato dello Stato, anche al di fuori del concorso. Tale nuovo sistema dovrà, ovviamente, esser circondato da adeguate garanzie; prima e basilare fra tutte quella del superamento di un esame di idoneità, che, in aggiunta alla permanenza per un certo periodo nel ruolo di procura, valga ad assicurare il raggiungimento di un'adeguata maturità professionale.

È necessario, poi, adottare gli opportuni provvedimenti, che valgano a sbloccare l'ulteriore carriera degli avvocati dello Stato.

È da ricordare, in proposito, che già per carriere similari (legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la magistratura ordinaria; legge 13 ottobre 1969, n. 691, per la Corte dei conti) è previsto il sistema della promozione soprannumeraria.

Attualmente è all'esame del Parlamento (atto Senato n. 351) il disegno di legge governativo che consente la progressione di carriera, dei magistrati ordinari, in base alla permanenza per un certo numero di anni, prescindendo dal numero dei posti disponibili, con l'attribuzione delle funzioni man mano che queste siano concretamente esercitabili.

Il presente disegno di legge adotta sostanzialmente quest'ultimo sistema, limitando, peraltro, l'attribuzione della qualifica superiore all'effettiva disponibilità dei posti in organico.

Col proposto sistema si viene incontro alla giusta aspirazione degli avvocati i quali, nell'attuale situazione, non potrebbero conseguire affatto, o conseguirebbero con molto ritardo, la promozione alla qualifica superiore; onde il diffuso disagio che va estendendosi fra gli elementi più giovani e preparati, con negative ripercussioni sull'impegno e la dedizione al lavoro.

La mancanza di adeguati incentivi e la prospettiva di una indefinita stagnazione in quelle qualifiche che dovrebbero corrispondere solo allo stadio iniziale dell'evoluzione professionale, non possono, per di più, non indurre gli elementi più dotati ad abbandonare l'Avvocatura per altre più rapide carriere, o per la professione libera, anche in presenza dei provvedimenti incentivanti per categorie assimilate.

4. — Le riforme di cui sopra si è trattato (in particolare: aumento dell'organico e attribuzione del trattamento economico delle qualifiche superiori) ne impongono, come logico e necessario corollario, una terza, che attiene alla razionale distribuzione del personale fra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Attualmente, tutti i sostituti avvocati generali, ai quali non siano conferite le funzioni di avvocato distrettuale, sono destinati a prestare servizio presso l'Avvocatura generale.

Tale sistema presenta evidenti inconvenienti, soprattutto in quanto non consente di utilizzare, per l'assolvimento dei compiti delle avvocature distrettuali, l'apporto degli avvocati dello Stato dotati di più matura esperienza e qualificazione professionale. Già attualmente tali inconvenienti si manifestano chiaramente di fronte al sempre più accentuato incremento degli affari contenziosi e consultivi trattati dalle avvocature distrettuali, in conseguenza del decentramento della pubblica Amministrazione.

Se, poi, si pone mente all'incremento quantitativo e qualitativo del lavoro che per gli uffici periferici dell'Avvocatura comportano l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario e dei tribunali amministrativi regionali, non può non apparire evidente la necessità di assicurare anche alle avvocature distrettuali il contributo dei sostituti avvocati generali.

Le riforme introdotte con il presente disegno di legge, determinando un sostanziale aumento degli avvocati che rivestono tale qualifica, si risolverebbero, altrimenti, in un progressivo impoverimento delle avvocature distrettuali, del tutto contrario alle più ovvie esigenze di servizio.

La possibilità di destinare i sostituti avvocati generali a prestare servizio presso le avvocature distrettuali rende, d'altra parte, necessaria una modifica dell'attuale disciplina concernente il conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale. Esigenze di funzionalità richiedono, infatti, che la direzione degli uffici sia riservata a coloro che rivestono una posizione di carriera più elevata degli altri appartenenti agli uffici stessi. Sol tanto ai sostituti avvocati generali più anziani potrà, quindi, conferirsi l'incarico di dirigere un'avvocatura distrettuale, assicurandosi, in tal modo, anche il possesso della necessaria esperienza da parte di chi viene chiamato alla delicata funzione.

5. — Un ultimo aspetto dell'attuale ordinamento dell'Avvocatura richiede l'introdu-

zione di alcune necessarie modifiche: quelle attinenti alla composizione della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

La particolare posizione e l'autonomia riconosciuta all'Avvocatura dello Stato hanno indotto il legislatore, fin dall'origine dell'istituto, a disciplinare tale commissione, che assume la denominazione più propria di Consiglio, in modo che ne facessero parte esclusivamente avvocati dello Stato. Questo principio di autogoverno, strettamente legato alla stessa configurazione dell'Avvocatura, va confermato e ribadito, rendendo la commissione sempre più idonea a rappresentare pienamente il corpo degli avvocati e procuratori dello Stato in tutte le sue componenti.

A tal fine, e in armonia con i principi che hanno ispirato analoghe riforme in altri settori, va introdotto il criterio di integrare il Consiglio mediante un adeguato numero di membri elettivi. Anche la presenza di vice avvocati generali ed avvocati distrettuali dello Stato potrà contribuire ad un più perfetto adeguamento della composizione del Consiglio ai suoi rilevanti compiti.

6. — Tratteggiate, così, le linee generali delle riforme che si propongono, si passa all'illustrazione dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 indica le qualifiche, secondo le quali si distinguono gli avvocati ed i procuratori dello Stato e rinvia alle tabelle allegare al disegno di legge per la determinazione del ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e per i corrispondenti criteri di equiparazione alla magistratura ordinaria.

Vengono, anzitutto, soppresse le qualifiche di procuratore capo, di sostituto procuratore e di procuratore aggiunto, unificate nell'unica qualifica di procuratore, articolata su quattro classi di stipendio.

Il numero complessivo dei procuratori viene ridotto da 60 a 50, in relazione alla proporzionale maggiore estensione dei giudizi in cui è necessario il ministero dell'avvocato.

L'articolo 2 precisa le funzioni dei procuratori. Ad essi competerà, oltre alla trattazione degli affari loro direttamente affidati,

il compito di coadiuvare gli avvocati dello Stato nell'esercizio delle funzioni di procura. I modi in cui concretamente tale collaborazione dovrà attuarsi saranno stabiliti mediante disposizioni dei capi dei singoli uffici.

L'articolo 3 detta il sistema dell'attribuzione delle classi di stipendio, nell'ordine di anzianità, e previo giudizio di assenza di demerito, da parte del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Analoga norma è prevista dall'*articolo 4* per le due classi di stipendio nella qualifica di avvocato dello Stato.

L'articolo 5 detta le modalità per il conferimento dei posti nella qualifica di avvocato dello Stato, prescrivendo che, per ogni quattro posti che si rendano disponibili in tale qualifica, un posto venga accantonato per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai procuratori, i quali abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel ruolo.

L'articolo 6 disciplina la nomina ad avvocato degli idonei.

L'esame di idoneità dovrà essere bandito quando vi siano procuratori che abbiano maturato la prescritta anzianità. Coloro che conseguono l'idoneità vengono iscritti, a mano a mano che l'esame venga espletato, e secondo l'ordine delle singole graduatorie, in un elenco generale e conseguono la nomina con decorrenza dalla data di iscrizione in tale elenco, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data, od altrimenti, dalla data in cui si verificano le singole vacanze.

Nello stesso elenco generale saranno iscritti, per conseguire la nomina ad avvocato, i procuratori che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per avvocato, e non abbiano ottenuto la nomina per carenza di posti messi a concorso. L'iscrizione nell'elenco avviene, in questo caso, con decorrenza non anteriore al compimento del quinto anno di effettivo servizio nel ruolo.

L'articolo 7 contiene la disciplina dell'esame di idoneità per la nomina ad avvocato dello Stato; esame particolarmente impe-

gnativo per la stessa articolazione in tre prove scritte e due prove orali, oltre che per la necessità di conseguire una votazione complessiva (media di sette decimi), superiore alla sufficienza.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, che consente la nomina ad avvocato dello Stato degli avvocati del libero foro e dei magistrati.

Quanto agli avvocati del libero foro, l'articolo 31 attualmente subordina la nomina a due requisiti: l'aver esercitato la professione per non meno di dieci anni e l'aver acquistato meritata fama nell'esercizio forense. Tale rigorosa disciplina ha fatto sì che la norma sia rimasta finora praticamente inoperante, mentre essa potrebbe costituire uno strumento particolarmente efficace per far fronte a situazioni eccezionali di carenza di personale, che possono determinarsi (come, in effetti, si determinano) in alcune sedi.

Appare opportuno, perciò, osservare i rigorosi requisiti prescritti dall'articolo 31 solo ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori. Per la nomina ad avvocato appare invece sufficiente una minore anzianità di esercizio professionale (due anni), unitamente a provate doti di ottima capacità professionale.

L'articolo 9 disciplina il conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale dello Stato, limitando l'ambito entro il quale può operarsi la scelta ai sostituti avvocati generali, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; mentre il successivo articolo 14 modificando il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, regola la composizione delle avvocature distrettuali, prevedendo che a queste possano essere assegnati, per l'espletamento delle varie funzioni di istituto, anche sostituti avvocati generali.

L'articolo 10 costituisce, come si è detto nella parte generale, per la promozione a sostituto avvocato generale, l'applicazione del principio, già adottato in sede di delibe-

razione del disegno di legge n. 851, per i magistrati ordinari, dello sganciamento della progressione economica di carriera dal *nomen* della qualifica; questa, peraltro, potrà essere attribuita, con le relative funzioni, solo nel limite dei posti disponibili.

Norma analoga è dettata nell'articolo 12 per i vice avvocati generali, riconfermandosi l'intervento del Consiglio dei ministri che, per tale qualifica, è l'organo competente a provvedere, secondo le norme vigenti.

L'articolo 11 specifica le funzioni dei vice avvocati generali.

L'articolo 13 prevede le garanzie di Stato, per gli avvocati dello Stato, in connessione con lo sviluppo economico della loro carriera.

L'articolo 15 disciplina la composizione della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato che assume la denominazione di Consiglio, per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Di esso vengono chiamati a far parte, oltre all'avvocato generale (presidente), i tre vice avvocati generali più anziani, l'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico e quattro avvocati o procuratori dello Stato eletti.

Il segretario generale fa parte del Consiglio con voto consultivo, conformemente alla normativa vigente.

La partecipazione di quattro avvocati o procuratori dello Stato eletti a scrutinio diretto e segreto da un unico collegio elettorale, costituito da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, risponde ai criteri stabiliti in materia dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. L'articolo 18 detta le norme procedurali per l'elezione

L'articolo 17 regola le attribuzioni della commissione, stabilendo che, in aggiunta a quelle previste dalle disposizioni in vigore, tale organo collegiale formula il giudizio per l'attribuzione delle classi di stipendio, pronuncia sui ricorsi in materia di trasferimenti, indica le prescrizioni di massima per il conferimento degli incarichi, ed esprime parere su reclami di avvocati e procuratori attinenti al servizio, in conformità della normativa generale posta dall'articolo 16 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 19 estende ai giudizi per le insinuazioni fallimentari che non hanno bisogno di istruttoria la norma che autorizza i funzionari delle Amministrazioni a stare in giudizio di persona; e ciò anche al fine di evitare lunghe e frequenti dispersioni di attività degli avvocati e procuratori dello Stato fuori della sede, dato che per giudizi del genere, com'è noto, non valgono le norme sul foro dello Stato.

L'articolo 20 reca la previsione di istituzione di un centro di studi per l'automazione dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, che potrà fruire dei collegamenti con il centro già creato presso la Corte di Cassazione e con altri centri istituendi.

Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni transitorie in relazione al previsto nuovo ordinamento.

Mentre si confermano nell'incarico gli avvocati distrettuali che non siano in possesso del nuovo requisito di un'anzianità di qualifica non inferiore a cinque anni per il principio del rispetto delle posizioni acquisite, si stabilisce che i sostituti avvocati generali in servizio presso l'Avvocatura generale all'entrata in vigore della legge possono essere assegnati alle avvocature distrettuali solo a loro domanda.

Si prevedono, poi, disposizioni di inquadramento giuridico ed economico — praticamente nulla innovando rispetto al vigente *status quo* — del personale delle nuove qualifiche. Si fa eccezione per l'inquadramento dei procuratori capo nel ruolo degli avvocati — peraltro anche qui senza immutare il trattamento economico — per consentire una dignitosa sistemazione a procuratori che non hanno potuto usufruire, in passato, delle possibilità aperte ora alla loro qualifica.

Le ultime disposizioni, infine, recano le norme di copertura finanziaria e di raccordo col testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, che resta in vigore per quanto non modificato dalla legge.

Per quanto concerne l'aumento dell'organico, indicato nella tabella A, esso, come si è detto, è previsto in misura molto limitata, e certamente inferiore all'*optimum* auspicabile.

Si prevede, anzitutto, una riduzione di 10 unità nel ruolo dei procuratori, in considerazione del loro facilitato accesso alla qualifica di avvocato.

Nella qualifica unificata di avvocato dello Stato si prevede un aumento di 13 unità, mentre nella qualifica di sostituto avvocato generale l'aumento proposto è di 25 unità. Ciò corrisponde al criterio di ripartire mediamente un sostituto avvocato generale per ognuna delle avvocature distrettuali (che sono 22), oltre alle esigenze proprie dell'Avvocatura generale. Basti pensare che la prossima entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali richiede anche nelle sedi periferiche l'apporto di esperienze particolarmente qualificate nel ramo amministrativo, che finora si era quasi esclusivamente concentrato presso le supreme magistrature amministrative della capitale.

Per i vice avvocati generali è previsto un aumento di sei unità, in relazione alle specifiche funzioni esercitate da tali avvocati.

Invero, a parte il vice avvocato generale più anziano, che è il vicario dell'avvocato generale, ad ogni settore dell'attività dell'avvocatura generale è preposto un vice avvocato generale. I settori specifici, benchè non espressamente previsti nel disegno di legge per non cristallizzare nel tempo posizioni suscettibili di revisione, sono attualmente i seguenti; settore costituzionale, settore internazionale e comunitario, settore civile, settore penale, settore amministrativo generale, settore del pubblico impiego e delle pensioni, settore tributario delle imposte dirette, settore tributario delle imposte indirette, settore dei lavori pubblici e delle espropriazioni, settore delle acque pubbliche, settore dei servizi di procura, settore dell'automazione dei servizi, settore del coordinamento consultivo delle avvocature distrettuali, settore del coordinamento contenzioso delle avvocature distrettuali, oltre l'ufficio distaccato presso le Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 55 del testo unico, la cui direzione è affidata tradizionalmente ad un vice avvocato generale.

Pertanto il proposto organico, anche nella sua ripartizione interna, corrisponde ad esigenze strutturali e funzionali dell'Avvocatura dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato si distinguono in:

avvocato generale dello Stato;
vice avvocati generali dello Stato;
sostituti avvocati generali dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.

Le qualifiche di vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato *B* al testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 2.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause trattate dagli avvocati dello Stato, secondo le disposizioni dei capi degli uffici ai quali sono addetti.

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo successivo.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procu-

ratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alle successive classi ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono istituite due classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori dell'esame di idoneità e del concorso per esami ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella prima classe.

Il passaggio alla seconda classe è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per ogni quattro posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato, per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai procuratori dello Stato, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 8 della presente legge, gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso per i posti di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei pro-

curatori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno quattro anni di servizio effettivo, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

Art. 6.

L'esame di idoneità ad avvocato dello Stato è bandito quando vi siano procuratori dello Stato i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta nel primo comma del precedente articolo.

Il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I procuratori dello Stato che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso pubblico sono dispensati dal partecipare all'esame di idoneità e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei, con le modalità di cui al precedente comma, se già in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica od, in mancanza, al compimento di tale anzianità.

Gli iscritti in tale elenco conseguono la nomina ad avvocato dello Stato nel limite dei posti riservati ai sensi del precedente articolo.

Le nomine hanno decorrenza dalla data della iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data, o, altrimenti, dalla data in cui si verificano le singole vacanze.

Art. 7.

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato dello Stato consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

- 1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;
- 2) nella redazione di un atto defensionale in diritto e procedura penale;
- 3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un esame sulle materie delle prove scritte nonchè sul diritto romano;

2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da quattro sostituti avvocati generali dello Stato.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 novembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre la metà dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i posti di vice avvocato generale sentito l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di due anni, ove si tratti di nomina ad avvocato dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni e che nell'esercizio fo-

rense abbiano acquistato meritata fama, ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori;

c) i magistrati amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nella qualifica immediatamente superiore a quella dalla quale provengono.

Art. 9.

Le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato sono conferite nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, a sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano maturato l'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10.

Gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di sette anni nella seconda classe di stipendio conseguono, salvo demerito, il trattamento economico attribuito ai sostituti avvocati generali dello Stato, con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità; essi assumono, nell'ordine di ruolo, la qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato nei limiti dei posti man mano disponibili.

Art. 11.

I vice avvocati generali dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni previste nell'articolo 15, coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 12.

I sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella qualifica oppure un'anzianità effettiva di otto anni dalla data di attribu-

zione del trattamento economico relativo, di cui almeno quattro anni nella qualifica, conseguono, salvo demerito, il trattamento economico attribuito ai vice avvocati generali dello Stato, con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità; essi conseguono la nomina a vice avvocato generale dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato, nel limite dei posti man mano disponibili.

Art. 13.

Agli avvocati dello Stato si applicano le norme e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti, in relazione al trattamento economico conseguito.

Art. 14.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Art. 15.

Nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale e ai conflitti di attribuzioni di cui all'articolo 134 della Costituzione, la rappresentanza e difesa dello Stato, ove non siano assunte personalmente dall'avvocato generale dello Stato, sono affidate ai vice avvocati generali dello Stato o anche ai sostituti avvocati generali dello Stato.

Art. 16.

La commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato assume la denominazione di Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato. Esso è costituito:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali più anziani nel ruolo;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da tre avvocati e da un procuratore dello Stato eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme dell'articolo 8. Con le stesse modalità, e contestualmente, vengono eletti i rispettivi supplenti che sostituiscono, nell'ordine di elezione, i rappresentanti titolari nei casi in cui questi siano assenti o impediti o quando il Consiglio debba adottare provvedimenti che li concernono.

Nei medesimi casi, i componenti di cui alle lettere b) e c) vengono sostituiti dagli avvocati che li seguono immediatamente nel ruolo o nell'incarico.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nel Consiglio con voto consultivo.

I componenti eletti durano in carica tre anni dalla nomina e non sono immediatamente rieleggibili.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, o, in caso di suo impedimento o assenza, dal più giovane di età dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 17.

Al Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre alle attribuzioni previste dalle norme vigenti per la commissione permanente, sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) formulare, per l'attribuzione delle classi di stipendio superiori, il giudizio previsto negli articoli 3 e 4 della presente legge;

il giudizio di demerito può essere riesaminato dopo il decorso di un biennio;

b) pronunciare sui ricorsi prodotti dagli avvocati e procuratori dello Stato in materia di trasferimento;

c) indicare le prescrizioni di massima per il conferimento ad avvocati e procuratori dello Stato di eventuali incarichi esterni e per eventuali designazioni arbitrali;

d) esprimere parere sui reclami e rilievi formulati dagli avvocati e procuratori dello Stato in merito a difficoltà ed inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi;

e) pronunciare sui ricorsi prodotti, entro trenta giorni dalla comunicazione, dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo.

Gli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, degli atti e dei verbali del Consiglio che li riguardano.

Art. 18.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 16, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di tre avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro membri effettivi e i quattro membri supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I membri eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi, dagli avvocati o procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Art. 19.

L'articolo 3 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

Art. 20.

Presso l'Avvocatura generale dello Stato è istituito, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, un comitato per lo studio dell'applicazione dell'automazione anche elettronica dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale dello Stato e dal segretario generale del-

l'Avvocatura dello Stato, da avvocati dello Stato, nonchè da personale comandato da altre Amministrazioni e da esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il comitato provvede ai suoi compiti previ, occorrendo, gli opportuni scambi di informazioni e collegamenti, nel settore dell'automazione dei servizi, con gli uffici giudiziari e delle pubbliche amministrazioni.

Agli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato sono corrisposti compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

Gli avvocati distrettuali dello Stato, ai quali l'incarico sia stato conferito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le relative funzioni anche se non sono in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 9.

I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente a loro domanda.

Successivamente per le sedi scoperte l'assegnazione alle avvocature distrettuali dello Stato potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica fra i sostituti avvocati generali in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Ai vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la seconda classe di stipendio della qualifica di avvocato dello Stato ed è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

Ai sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la prima classe di stipendio della qualifica di avvocato dello Stato ed è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo,

nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio.

I procuratori capo dello Stato aventi più di quattro anni dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio.

I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato, rispettivamente nella terza, seconda e prima classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 22.

Agli avvocati dello Stato alla prima classe ed agli avvocati dello Stato alla seconda classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati dello Stato e per i vice avvocati dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla quarta classe ed ai procuratori dello Stato alla terza classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori capo dello Stato con più di quattro anni di anzianità, e per i procuratori capo dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla seconda classe ed ai procuratori dello Stato alla prima classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti procuratori e per i procuratori aggiunti dello Stato.

Art. 23.

La prima elezione per la composizione del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato avrà luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento del Consiglio formato a norma della presente legge, continua a

funzionare la commissione permanente del personale secondo la composizione e le disposizioni vigenti.

Art. 24.

Continuano ad applicarsi le norme del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle incompatibili con la presente legge.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 250 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Vice avvocati generali dello Stato	15
Sostituti avvocati generali dello Stato	92
Avvocati dello Stato	152
Procuratori dello Stato	50
	<hr/>
	310
	<hr/> <hr/>

TABELLA B

*Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato
ai magistrati dell'ordine giudiziario*

Avvocato generale dello Stato	Procuratore generale della Corte di cassazione
Vice avvocato generale dello Stato	Presidente di sezione della Corte di cassazione
Sostituto avvocato generale dello Stato	Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	Uditore giudiziario dopo sei mesi